

CIG 9242156467

## CAPITOLATO D'ONERI

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO SEZIONE PRIMAVERA: "GIROTONDO", V. Puglia IC Nord - San Benedetto del Tronto ANNI EDUCATIVI 2022/2023, 2023/2024, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI**

Articolo 1 – *(Oggetto dell'appalto)*

Articolo 2 – *(Durata dell'appalto)*

Articolo 3 – *(Descrizione del servizio e funzionamento della struttura: piano organizzativo e corrispettivo contrattuale del servizio)*

Articolo 4 – *(Rette)*

Articolo 5 – *(Figure professionali in servizio)*

Articolo 6 – *(Obblighi delle parti)*

Articolo 7 – *(Progetto educativo)*

Articolo 8 – *(Integrazione scolastica)*

Articolo 9 – *(Tutela dei lavoratori e obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)*

Articolo 10 – *(Aggiornamento professionale / rientri)*

Articolo 11 – *(Struttura – attrezzature – arredi)*

Articolo 12 – *(Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti)*

Articolo 13 – *(Interruzione del servizio)*

Articolo 14 – *(Gestione e variazione del servizio)*

Articolo 15 – *(Cambi di gestione)*

Articolo 16 – *(Controlli e verifiche)*

Articolo 17 – *(Rilievi dell'Amministrazione Comunale)*

Articolo 18 – *(Inadempienze)*

Articolo 19 – *(Risoluzione del contratto)*

Articolo 20 – *(Recesso e sospensione del servizio)*

Articolo 21 – *(Cauzione definitiva ed assicurazioni)*

Articolo 22 – *(Stipula ed esecuzione del contratto)*

Articolo 23 – *(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

Articolo 24 – *(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)*

Articolo 25 – *(Domicilio e Foro competente)*

Articolo 26 – *(Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)*

Articolo 27 – *(Norme finali)*

## **Articolo 1** **(Oggetto dell'appalto)**

Il presente appalto ha per oggetto la gestione educativa dei sottoelencati servizi:

- la gestione della Sezione Primavera "Girotondo" in v. Puglia-IC Nord per un numero massimo di 20 bambini;
- la gestione del servizio con personale educativo, coordinatore tecnico e di ausiliario presso la Sez. Primavera in argomento.

Il Servizio in questione è finalizzato al potenziamento dell'offerta pubblica dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità comunale il più possibile omogenea sull'intero territorio comunale, rispondendo nella fattispecie a soddisfare la domanda di servizio per bambini da 24 a 36 mesi nella zona centrale della città, al fine di:

- realizzare servizi improntati a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia d'età;
- garantire la possibilità al maggior numero di bambini in fascia d'età 24-36 mesi di frequentare un servizio educativo che, scongiurando l'anticipo scolastico, favorisca qualitativamente un equilibrato e graduale sviluppo del bambino per il miglior inserimento futuro alla scuola dell'infanzia;
- attuare politiche di conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa dei genitori;
- soddisfare la richiesta di servizio 24-36 mesi in città.

Il servizio ha come finalità la creazione di un ambiente confortevole, con particolare attenzione ai tempi e agli spazi ludico/ricreativi volti allo sviluppo psico-emotivo-cognitivo-linguistico e motorio del bambino con al centro il modulo-ponte 0-6 atto a favorire gradualmente la conoscenza e frequenza dei tempi, spazi con corrispondente incontro con i bambini della scuola dell'infanzia ospitante e relative insegnanti.

Il servizio in questione si pone i seguenti obiettivi generali ed educativi:

- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, in spazi opportunamente attrezzati e personale educativo adeguato.

Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui ai seguenti articoli.

Inoltre nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (L.R. 9/03 e smi), dal vigente regolamento Comunale e nel rispetto di ogni altra normativa che in futuro verrà emanata.

## **Articolo 2** **(Durata dell'appalto)**

1. La durata dell'affidamento è di 2 (due) anni educativi (2022/2023 e 2023/2024), a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016. E' facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori anni 2 educativi (2024/2025 e 2025/2026), sulla scorta di valutazioni qualitative positive sul servizio.

2. Il gestore si impegna a garantire la prosecuzione della concessione e la conseguente continuità dei servizi in oggetto, anche nei casi di risoluzione o recesso del contratto nelle more del passaggio ad una nuova gestione.

3. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, il gestore è tenuto, previa comunicazione al Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.

## **Articolo 3** **(Descrizione del servizio e funzionamento della struttura: piano organizzativo e corrispettivo contrattuale del servizio)**

Il servizio sezione primavera si caratterizza per essere un servizio educativo di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 2 e i 3 anni di età; è un servizio a supporto delle famiglie nella cura ed educazione dei bambini nel quadro di una politica a tutela della prima infanzia in termini di garanzia del diritto all'educazione, al rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il servizio sezione primavera si connota per un progetto pedagogico che mira a promuovere e sostenere l'ingresso graduale e rispettoso nei tempi e nelle modalità del bambino alla scuola dell'infanzia.

La sezione primavera, come il servizio nido, risulta essere, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

L'affidatario dovrà garantire l'apertura della sezione primavera "Girotondo" in v. Puglia per n. 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle festività previste dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia ospitante in un arco orario di apertura che va dalle ore 8:00 alle ore 14:30.

L'orario di uscita potrà essere al ridotto fino alle ore 13:30 per max n. 10 bambini e all'orario ordinario fino alle ore 14:30 per max n. 10 bambini.

Il servizio oggetto dell'appalto prevede un corrispettivo, così come determinato in relazione al tariffario minitresiale vigente di cui alla tabella seguente, in base al fabbisogno-categoria del personale, nonché alle ore giornaliere per i giorni di apertura.

L'importo annuale dell'appalto a base di gara è pari a complessivi € 67.732,95 oltre IVA se dovuta. L'importo complessivo per l'intera durata dell'appalto per quattro anni è pari ad € 270.931,80 (euro duecentosettantamilanovecentotrentuno/80) oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

N.	Operatori		ore giornaliera	giorni di apertura	tariffa oraria	costo totale
1	coordinatore	D3	½	190	€ 21,59	€ 2.051,05
2	educatrici	D1	6	190	€ 19,14	€ 43.639,20
1	personale ausiliario	A1	7	190	€ 15,71	€ 20.894,30
	formazione	D1 (2 op. x 30 ore)				€ 1.148,40
<b>COSTO TOTALE ANNUO</b>						<b>€ 67.732,95</b>

<b>VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO PER QUATTRO ANNI (2+2)</b>	<b>€ 270.931,80</b>
--	---------------------

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate (in 10 mensilità: settembre-giugno) entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione comunale procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. A seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione potrà procedere a richieste di emissione di nota di credito/addebito. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'Appaltatore.

4. Con tale pagamento l'Aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate. S'intendono comprese nel corrispettivo dovuto:

- le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- l'orario di lavoro frontale nel servizio;
- il monte ore di formazione previsto dal capitolato, utilizzato anche, al bisogno, per riunioni periodiche/rientri in orario non frontale secondo la programmazione organizzata dalla Responsabile dell'U.O. Servizi per l'infanzia comunali.

5. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

#### **Articolo 4 (Rette)**

1. La riscossione ed il controllo delle rette spetta esclusivamente al Comune.

2. E' fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti.

## **Articolo 5** **(Figure professionali in servizio)**

1. L'aggiudicataria dovrà fornire il personale, nel rispetto del rapporto numerico come indicato dalla vigente normativa regionale. L'inserimento di altro personale (tirocinanti, stagisti etc...) deve essere autorizzato dal Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dall'Affidatario in relazione agli standard organizzativi ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

2. L'aggiudicataria deve individuare all'interno del proprio personale un coordinatore tecnico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, con il coordinamento pedagogico/pedagogista comunale e che partecipi inoltre al bisogno alle necessarie riunioni ed iniziative che riguardano il funzionamento del servizio in questione.

3. L'aggiudicataria incaricherà un coordinatore tecnico, personale educativo ed ausiliario in possesso del titolo di studio richiesto per l'assolvimento delle attività prestazionali e del certificato di idoneità fisica necessario per la funzione assegnata, così come previsto dalle vigenti leggi nazionali e regionali, ogni altra certificazione richiesta a norma di legge in caso di lavoro presso strutture 0-3 autorizzate al funzionamento, oltre al possesso di certificazioni attestanti l'effettuazione di corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro, primo soccorso pediatrico e privacy. In particolare, gli educatori incaricati saranno in possesso:

- a) del titolo di studio previsto dalla Legge Regionale n. 9/03 e RR 13/04 e smi, oltre che D.lgs 65/2017;
- b) gli educatori impiegati all'interno della struttura dovranno possedere un'esperienza presso altre strutture educative **0/3 anni** di almeno 3 anni educativi;
- c) anche per il personale ausiliario è richiesta una esperienza di almeno 1 anno educativo presso strutture educative 0/3 anni.

4. L'aggiudicatario dovrà inoltre specificare in sede di offerta:

- a) modalità di immediata sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) modalità di selezione del personale;
- c) misure di contenimento del turn-over allo scopo prioritario di assicurare la continuità educativa del personale in servizio.

5. Gli educatori saranno presenti nell'arco della giornata nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambini a norma di legge, ovvero nella salvaguardia del rapporto 1/10 educatore/n.bambini, secondo la normativa vigente per la sezione primavera.

6. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente in caso di sostituzioni, consegna all'Ufficio comunale l'elenco nominativo del personale impiegato e delle eventuali variazioni, con l'indicazione delle mansioni cui è adibito, indicando per ciascun operatore gli orari e i turni settimanali e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali e una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa attestante, per ogni addetto, il possesso del titolo di studio e delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata.

L'aggiudicatario dovrà fornire il personale che assicurerà la gestione del servizio. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso devono essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Marche.

Il gruppo degli operatori incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali: coordinatore tecnico, educatori all'infanzia e personale ausiliario.

Il **Coordinatore tecnico** ha compiti di raccordo con l'Ente a livello organizzativo-gestionale-pedagogico del servizio affidato in merito alle prestazioni previste dal presente Capitolato; deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente (L. r. 9/2003 e D.Lgs. n.65/2017), deve aver avuto esperienze di coordinamento presso sezioni primavera per almeno 3 anni.

Il coordinatore tecnico, nello specifico, di concerto con la Pedagogista/Responsabile dell'Ufficio "Servizi per l'infanzia" comunale, dovrà essere presente sia per i momenti di riunione con i genitori e con il personale impiegato presso la sez. Primavera sia per le occasioni di formazione programmate dall'Ente, compresi gli incontri con il tavolo di lavoro del "Protocollo 0-6"; la stessa figura curerà i necessari rapporti amministrativi-gestionali con l'ufficio "Servizi per l'infanzia" comunale e parteciperà agli incontri del Comitato di Partecipazione della sezione primavera e del "Protocollo 0-6".

**L'educatore** deve avere età superiore ai 18 anni ed essere in possesso del titolo di studio necessario per prestare servizio presso le sezioni primavera come prescritto dalla normativa di riferimento così come il personale utilizzato per le sostituzioni. Anche il personale utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei medesimi requisiti, a norma di legge.

Durante l'espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'anno scolastico. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso

di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore (maternità, malattie, ferie, dimissioni, ecc.) dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione comunale.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale con rientri anche collettivi da destinare all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, alla documentazione e verifica dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e all'aggiornamento professionale, compresa la partecipazione ad iniziative di formazione programmate dall'Ente. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di gara (ovvero n. 6 ore frontali da parte del personale educativo, n. 7 ore operative ausiliaria con ripristino igiene e sanificazione). L'Appaltatore provvederà ad inviare ad inizio anno scolastico lo schema orario giornaliero e settimanale del personale della struttura (turnazione oraria). Tutti gli orari potranno essere rivisti e rimodulati in accordo con il Coordinatore tecnico e il Responsabile/Pedagogista del Servizio del Comune.

Gli educatori saranno presenti numericamente nel servizio nel rispetto a norma di legge del rapporto numerico educatore/bambino.

Il gruppo degli operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento della progettazione educativa annuale, in raccordo con il progetto pedagogico comunale. Tale gruppo verrà coinvolto, al bisogno, con il coordinatore tecnico, nei collettivi con la pedagoga comunale e negli intercollettivi con il personale dei servizi educativi per l'infanzia comunali, incontri coordinati dal coordinamento pedagogico comunale. Una rappresentanza delle educatrici parteciperà agli incontri del Comitato di Partecipazione della sezione primavera, del "Protocollo 0-6".

**L'operatore ausiliario**, in quanto addetto ai servizi (art. 16 della L.R. 9/2003), deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, ed allo stesso è affidato il riordino e il mantenimento di tutti gli ambienti, interni ed esterni, insieme alla cura di quanto altro necessario quotidianamente sia in termini di igienizzazione e sanificazione degli arredi, giochi e materiali sia a supporto del personale educativo in tutte quelle attività, che comportano un maggior impegno nelle routines quotidiane. E' richiesta al medesimo, laddove necessario, la partecipazione alla gestione sociale con gli incontri del Comitato di Partecipazione, di équipe e con le famiglie.

Tutto il personale impiegato dovrà garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere, nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole; deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

L'aggiudicataria è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo, ausiliario e del coordinatore tecnico impiegati e/o da impiegare nell'espletamento del servizio, allegando per ciascuno il relativo fascicolo contenente:

- certificato d'identità con fotografia di riconoscimento;
- fotocopia del titolo di studio (per la verifica del requisito del titolo di studio richiesto a norma di legge, L.R. 9/2003 e D.Lgs. n. 65/2017);
- certificazione sanitaria, a norma di legge, attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare minori;
- certificazione, a norma di legge, attestante il "non aver subito condanne o avere provvedimenti in corso, relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti di cui alla L. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori...);
- curriculum professionale e certificato di servizio per la verifica dei requisiti, entrambi datati e firmati;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale e assicurativo.
- ogni altra eventuale documentazione necessaria e richiesta per il funzionamento a norma di legge del servizio in questione.

L'aggiudicataria inoltre dovrà specificare:

- modalità di sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- modalità di selezione del personale;
- misure di contenimento del turn-over, a garanzia del mantenimento della continuità educativa del personale educativo e ausiliario assegnato al servizio.

In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta appaltatrice si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio con almeno 48 ore di anticipo le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Tutto il personale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese ad al rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo Regolamento europeo (GDPR) del 27-04-2016.

L'Appaltatore assume piena ed integrale responsabilità gestionale in ordine all'efficacia ed efficienza dell'operato dell'intero staff di servizio, nonché del rispetto, da parte dello stesso, della normativa di settore e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

## **Articolo 6 (Obblighi delle parti)**

1. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature, messi a disposizione dal Comune.

### 2. L'aggiudicataria si impegna:

- a) al rispetto del vigente Regolamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di San Benedetto del Tronto;
- b) alla predisposizione dell'affidamento/funzionamento dei servizi, oggetto del presente contratto, in ordine alla organizzazione quotidiana del personale tutto, alle attività e alla programmazione sull'intero periodo di affidamento del servizio, così come previsto all'interno del progetto organizzativo- educativo presentato in sede di gara;
- c) a prevedere alla custodia, alla sorveglianza e alla cura degli iscritti al servizio, all'erogazione di prestazioni educative qualificate, alla disponibilità, all'attenzione e riservatezza nei confronti delle famiglie utenti, all'apertura a progettualità di raccordo con altri servizi educativi rivolti all'infanzia esistenti sul territorio comunale;
- d) ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento, ad adottare le linee guida psicopedagogiche individuate dalla Pedagogista comunale e collaborare con la stessa alla gestione pedagogica e sociale del servizio, nonché a raccordarsi sia con gli altri servizi educativi 0/3 a gestione diretta dell'ente;
- e) ad aderire al documento del "Protocollo 0-6 dei nidi e delle scuole dell'infanzia della città di San Benedetto del Tronto" per il progetto pedagogico integrato 0-6;
- f) a fornire personale come specificato in dettaglio all'art. 7 e a garantire che il personale venga sostituito tempestivamente in caso di assenza e per l'intero anno educativo la continuità dello stesso;  
Il Responsabile del servizio comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente qualora ne venga documentata l'urgenza;
- g) a comunicare eventuali ed immotivate interruzioni di frequenza degli utenti, a trattare i dati personali dei bambini utenti e dei loro familiari nel rispetto della normativa sulla privacy ad inoltrare documentazione riguardante certificati di assenza per malattia con riammissione dei bambini assenti all'ufficio comunale competente;
- h) a comunicare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il tramite della coordinatrice interna;
- i) a dotare il personale operante di un registro-fogli presenze, reperibile in struttura, attestante giornalmente corrispondenti turni orari svolti;
- l) a stipulare copertura assicurativa infortuni per il personale e gli utenti con i massimali indicati all'art. 12 per il periodo di funzionamento della sezione primavera;
- m) a recepire e ad adottare ogni sorta di Protocollo di sicurezza sanitaria dell'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza anti-Covid;
- n) ad adottare ogni forma di documentazione amministrativa e pedagogica dell'Ente relativamente al funzionamento dei servizi educativi 0-3;
- o) a recepire e ad adottare l'apposito Protocollo d'Intesa, che l'Ente in qualità di soggetto titolare siglerà con la dirigenza della scuola dell'infanzia ospitante, ovvero dell'IC Nord, così come contemplato dal vigente Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di San Benedetto del Tronto.

### 3. Il Comune si impegna:

- a) a fare opera di informazione e promozione presso i destinatari del servizio;
- b) a rendere disponibili spazi adeguati, arredi, utenze e materiali;
- c) a svolgere gli aspetti amministrativi in ordine a:
  - procedura-bando-iscrizioni
  - stesura calendario di funzionamento del servizio-sezione primavera ogni anno educativo oggetto dell'avviso;
  - stesura graduatoria di ammissione ed adempimenti inerenti alle ammissioni ogni anno educativo oggetto dell'avviso;
  - emissione e riscossione delle rette frequentanti ogni anno educativo oggetto dell'avviso;
- d) a dotare il servizio in questione della Pedagogista/Responsabile al fine di verificare e garantire la qualità del servizio, nonché il conseguimento degli obiettivi di programmazione prefissati;

- e) a garantire agli utenti il servizio mensa-comunale, già attivo con il possesso della junior card per la struttura di v. Puglia (IC Nord), che accoglie la sezione primavera in questione, servizio-mensa comprensivo dello spuntino frutta snack e pasto, secondo l'apposito menù approvato dall'ASUR AV5, comprensivo delle diete speciali richieste da motivazioni di ordine medico o etico-religioso; a comunicare inoltre, sia il menù in adozione sia le motivazioni per le diete speciali agli uffici competenti;
- f) ad assumere a proprio carico le spese per i consumi di acqua, energia e gas, fax-telefonia fissa, eventuale collegamento computer-internet, a fornire arredi, materiale ludico, di facile consumo, di cancelleria, prodotti sanitari/farmaceutici, pannolini, prodotti per la pulizia e quanto altro necessario per l'igiene e la sanificazione;
- g) ad effettuare la manutenzione ordinaria dei locali assegnati compresa la tinteggiatura, la manutenzione delle aree verdi e cortilizie, degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria di:
- opere elettriche
  - opere strutturali
  - opere impianti idrico/sanitari
- i) alla manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti e comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri per gli estintori;
- j) alla gestione calore, ai sensi della legge 10 del 9.1.91 "Norme in materia di uso razionale delle energie, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di rinnovabili energie" e del D.P.R. 551 del 21.12.99 "Regolamento recante modifiche al DPR 412 del 26.8.93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi";
- k) al mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura.
- l) ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali, potrà garantire l'inserimento presso il servizio oggetto di appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, operatori volontari e/o tirocinanti e/o lavoratori socialmente utile e/o operatori del servizio civile. Tali operatori svolgeranno la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali della ditta appaltatrice.

#### 4. L'Ente pubblico e l'aggiudicataria si impegnano altresì a svolgere congiuntamente:

- incontri di presentazione con le famiglie e colloqui individuali;
- incontri periodici di verifica dei servizi erogati sia in sede ristretta di assessorato/uffici comunali che allargata alle famiglie utenti presso il servizio, anche in raccordo con la dirigenza della scuola dell'infanzia ospitante;
- collettivi, intercollettivi, riunioni tematiche con il rispettivo personale in compresenza;
- progettazione attività di raccordo interistituzionale per iniziative di continuità all'interno del "Protocollo 0/6 comunale dei nidi, centri infanzia, nidi domiciliari, sezioni primavera e scuole dell'infanzia della città".

### **Articolo 7** **(Progetto pedagogico - organizzativo)**

1. Il progetto pedagogico-organizzativo costituisce la parte qualitativa dell'offerta e rappresenta la pianificazione complessiva della gestione del servizio sezione primavera, che il soggetto gestore si impegna ad attivare in costante raccordo con gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale. Requisito base dello stesso la rispondenza alle linee pedagogiche del progetto pedagogico comunale dei servizi educativi 0-3. Il progetto pedagogico-organizzativo verrà declinato con la corrispondente progettazione educativa annuale, secondo il medesimo schema in dotazione presso tutti i servizi educativi 0-3 comunali. L'affidatario dovrà inoltrare relazioni, di norma, a cadenza trimestrale sullo svolgimento della progettazione educativa annuale.

Il progetto pedagogico-organizzativo risulta composta dai seguenti punti:

**a) il progetto pedagogico organizzativo** con le finalità del servizio educativo, l'analisi del contesto sociale-territoriale, gli obiettivi generali e gli obiettivi della progettazione educativa annuale del gruppo-sezione, il personale impiegato e formazione in servizio, la metodologia del personale-ruolo del personale operante (coordinatore tecnico personale educativo e ausiliario), l'organizzazione degli spazi e dei tempi, il progetto continuità sezione primavera – scuola dell'infanzia, il modello dell'ambientamento (metodologia, tempi e strumenti), le modalità di partecipazione delle famiglie, i rapporti con i servizi del territorio, l'indicazione e descrizione degli indicatori-strumenti che misurino l'efficacia del servizio, la modalità di verifica del percorso educativo, la documentazione (modalità, tempi e strumenti);

**b) una relazione sul sistema di prevenzione e tutela della salute** dei bambini che frequentano la sezione primavera ed in particolare: quali rapporti vengono mantenuti con i Servizi Socio-sanitari del territorio (assistenti sociali e operatori sanitari), per tutti gli aspetti del disagio sociale, dell'handicap, della

prevenzione della salute psico-fisica.

2. In corso d'anno dovranno essere comunicate e motivate eventuali sopraggiunte variazioni riguardanti il progetto organizzativo-pedagogico e a conclusione d'anno presentata una relazione di verifica finale dello stesso con la relativa documentazione prodotta.

3. Ad inizio di ogni anno educativo, la ditta appaltatrice dovrà presentare:

a) **la progettazione educativa annuale, con relazioni periodiche da inoltrare all'Ente;**

b) **l'organizzazione oraria del personale** con i rispettivi dati anagrafici, ovvero il prospetto -piano dei turni orari di lavoro frontale del personale educativo e relativo monte ore dei rientri, il prospetto-piano orario del personale ausiliario e il calendario del monte-ore con schema orario settimanale del coordinatore tecnico;

c) **il piano di formazione annuale relativo alla sicurezza del personale** operante nella struttura;

Si riportano nel dettaglio le parti costitutive del progetto pedagogico contenente le finalità e gli obiettivi pedagogici del servizio.

4. Sono indicati gli strumenti per la realizzazione delle finalità:

- organizzazione pedagogica degli spazi e dei contesti (organizzazione e disposizione dei materiali e delle attrezzature affinché siano riconoscibili, accessibili, personalizzati e modificabili in funzione dei progressi dei bambini);

- arredi e materiali che rispondano a criteri di funzionalità, sicurezza, confortevolezza, igiene, significatività educativa, accessibilità;

- organizzazione della giornata educativa (regolarità dei ritmi quotidiani, alternanza ragionata di routine, gioco e attività, flessibilità delle transizioni);

- gestione della collettività infantile (composizione del gruppo e figura di riferimento e stanza/spazi di riferimento);

- modalità di svolgimento delle routine e significato pedagogico ad esse attribuito (accoglienza, spuntino-frutta metà mattinata, pasto, igiene, ricongiungimento con il genitore);

- modalità/tempi/strumenti dell'ambientamento (motivazioni pedagogiche e organizzative prescelte con riferimento a colloqui pre - ambientamento con i genitori, alla scansione dei tempi e al coinvolgimento dei genitori durante l'ambientamento stesso, strumenti);

- metodologia del lavoro educativo (osservazione sistematica, collegialità, formazione permanente, collaborazione con il coordinatore tecnico e raccordo con la pedagoga dell'Ente);

- progettazione delle attività (che tenga conto dei bisogni e delle caratteristiche del gruppo e del singolo e che indichi gli obiettivi generali e specifici, i tempi, le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali coinvolte e le modalità di verifica a breve, medio e lungo termine);

- documentazione interna ed esterna (indicazione dei destinatari, delle tipologie e degli strumenti che verranno utilizzati come ad esempio: registro-presenze /bambini, verbali dei rientri, schede fisiologiche e di osservazione, schede delle attività, diari di bordo, materiale video e fotografico, report, etc.);

- modulistica per autorizzazioni (deleghe uscita, foto/video ecc.)

- strumenti e modalità per la verifica, la valutazione e l'autovalutazione del progetto pedagogico (predisposizione di questionari e interviste);

- partecipazione delle famiglie: elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Comitato di Partecipazione, a momenti istituzionali, a momenti conviviali, a laboratori, a feste, a colloqui individuali, assemblee, incontri di sezione; nello specifico, la partecipazione attiva dei genitori alla vita della sezione primavera viene intesa in un'ottica di continuità educativa, che si concretizza con la presenza in momenti di scambio e di riflessione condivisa in seno alla progettazione educativa annuale;

- continuità orizzontale e verticale in rispondenza al "Protocollo 0-6 della città di San Benedetto del Tronto": ovvero, progetti che favoriscano da una parte lo scambio tra sezione primavera e famiglia, dall'altra tra sezione primavera con altri servizi 0-3 e 3-6 e territorio, tra sezione primavera e scuole dell'infanzia);

## **Articolo 8**

### ***(Integrazione scolastica)***

1. Nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104, qualora nella Sezione Primavera siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere all'assegnazione del personale assistenziale tramite gli uffici interni di riferimento;

## **Articolo 9**

### ***(Tutela dei lavoratori e obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)***

1. Il personale socio e/o dipendente operante nei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e dovranno essere garantiti i versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente.

2. La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare i Contratti Collettivi Nazionali di settore ed eventuali contratti territoriali integrativi.
3. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.
4. La ditta aggiudicataria è il datore di lavoro. Nell'esecuzione del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella propria offerta. Tutte le operazioni previste sono svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 9.4.2008 n° 81 e succ. mod, in materia di prevenzione di infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. La ditta aggiudicataria pertanto osserva e fa osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sulle attrezzature, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi della vigente normativa.
5. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme vigenti in materia.
6. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificassero nella durata contrattuale:
  - nominativo del responsabile della sicurezza
  - nominativo del rappresentante dei lavoratori
  - requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legislazione specifica
  - mezzi /attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia del lavoro da eseguire
  - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
  - dotazione dei dispositivi individuali.
7. In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertate dall'Amministrazione interessata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso , anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, prevedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensili dovuti, con destinazione vincolata a garanzia degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritta detrazione, l'impresa non potrà opporre eccezioni e non avrà, in nessun caso titolo a risarcimento danni.
8. La ditta aggiudicataria garantisce, rispetto al proprio personale, la puntuale e completa osservanza del GDPR e del Dlgs. 196/2003 e ss. mm; inoltre esprime il consenso necessario (ovvero si impegna a raccogliere i consensi eventualmente necessari da parte del proprio personale) al trattamento dei dati occorrenti per la regolare esecuzione del contratto.

## **Articolo 10** **(Aggiornamento professionale / rientri)**

1. La base d'asta comprende oltre il costo del personale impiegato, anche ogni altro onere inerente l'attività di formazione professionale, che dovrà tassativamente essere svolta al di fuori dell'orario lavorativo, programmata con la responsabile/pedagogista comunale del servizio e per un numero di ore non inferiore a trenta annuali, per ciascun educatrice, senza diminuire in alcun modo il monte ore lavorativo frontale giornaliero con i bambini. Si specifica, che una quota-parte di tale monte ore annuo complessivo verrà destinata alla formazione congiunta 0-6 dell'ATS21, in raccordo con la pedagogista dell'Ente e coordinatore pedagogico territoriale ATS21.  
Si ribadisce che tale monte-ore di orario lavorativo di formazione remunerato, non ricomprende il monte-ore di formazione e aggiornamento destinato alla sicurezza, al primo soccorso e privacy, a cui deve provvedere nei confronti del proprio personale la ditta appaltatrice.  
Al termine di ogni anno educativo l'Affidatario dovrà trasmettere alla Pedagogista - responsabile dell'Ente appaltante una relazione dettagliata di tale attività indicante:
  - il numero delle ore impiegate,
  - l'elenco del personale coinvolto
  - il piano della formazione per il personale educativo
  - le tematiche affrontate
  - le metodologie adottate .
2. L'Amministrazione, nella figura della Pedagogista dell'Ente valuterà periodicamente i percorsi operativi svolti.

3. Alle educatrici dovrà essere, perciò, garantito il diritto a ricevere una formazione (retribuita) continua, mirata alla crescita complessiva professionale.

3. Rimane fermo per l'Affidatario l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008 (art.6 del capitolato).

#### **Articolo 11** **(Struttura – attrezzature – arredi)**

1. L'aggiudicataria dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato degli edifici e delle attrezzature concesse in uso e di impegnarsi a restituirle al termine del rapporto nello stesso stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deperimento d'uso.

2. All'atto della consegna e a fine rapporto le parti contraenti sottoscrivono apposito inventario attestante lo stato degli immobili e la dotazione di arredi e attrezzature.

#### **Articolo 12** **(Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti)**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle procedure amministrative nel rispetto di tempi, scadenze e compilazione dei registri prescritti.

2. Dovrà essere tenuto un registro delle presenze giornaliere dei bambini e del personale proprio e compilato giornalmente il diario di bordo con le schede fisiologiche e tutto quant'altro necessario ai fini della documentazione in progress, ovvero per la documentazione dell'attività svolta di volta in volta, prevista nella corrispondente progettazione educativa annuale, di cui se ne darà conto con l'invio di relazioni periodiche in rispondenza al progetto pedagogico-organizzativo, già presentato e costante raccordo con la Pedagogista dell'Ente.

3. La Ditta dovrà fornire notizie ogni volta che l'Amministrazione ritenga utile avere informazioni circa l'andamento dell'attività.

4. Quanto non espressamente menzionato nel presente Capitolato si intende a carico dell'aggiudicatario.

#### **Articolo 13** **(Interruzione del servizio)**

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e come tali non potranno esser sospesi o abbandonati, fatto salvo il caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore.

2. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti.

3. In caso di sciopero del personale l'Amministrazione dovrà essere avvisata con almeno quattro giorni di anticipo.

#### **Articolo 14** **(Gestione e variazione del servizio)**

1. E' fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

2. L'Appaltatore adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative per evitare interruzione del servizio stesso, causato anche da eventuali scioperi del proprio personale dipendente.

3. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi :

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite (ex art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016);

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art.106 del D.Lgs 50/2016;

4. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione

superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

### **Articolo 15** **(Cambi di gestione)**

Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio e in base al principio di salvaguardia della occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicataria (nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione), si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze; il riassorbimento del personale deve essere effettuato nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'affidatario del servizio. In tal caso dovrà ritenersi superato nei confronti dello stesso, il periodo di prova. In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario, dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso e conseguente cambio di gestione, l'affiancamento degli operatori della nuova Ditta con propri operatori per un periodo non inferiore a 10 giorni qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la Ditta subentrante i rapporti relativi ad eventuali oneri derivanti e tenendo sollevata l'Amministrazione.

Infine, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, verrà applicato l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio.

La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che non aderisce al CCNL delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alla categoria professionale del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'onori.

### **Articolo 16** **(Controlli e verifiche)**

1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del gestore.
3. Il Comune ha facoltà di accedere in qualunque momento e senza preavviso alcuno alla struttura edilizia ospitante per verificare il rispetto di quanto convenuto con l'aggiudicatario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali delle prestazioni erogate. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati.
4. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della ditta aggiudicataria la sanzione prevista all'art.18 del presente Capitolato.

<b>CAPO V - PENALITÀ, RISOLUZIONE, CONTROVERSI E NORME FINALI</b>
---

### **Articolo 17** **(Rilievi dell'Amministrazione Comunale)**

1. Il Comune farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.

2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti; questo sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute dei soggetti assistiti.

### **Articolo 18 (Inadempienze)**

1. Nel caso di irregolarità nello svolgimento delle attività del servizio in appalto il Comune provvederà a notificare al gestore i relativi rilievi.

2. A tal fine per ogni rilievo che il competente Settore del Comune definirà lieve è stabilita una clausola penale, ex art. 1382 codice civile, variabile da un importo minimo di € 250,00 ad un importo massimo di € 2.500,00, previa contestazione scritta. In particolare l'Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:

- a) mancato rispetto del rapporto numerico educatore o insegnante/bambini: penale prevista fino a € 1.000,00;
- b) mancata sostituzione nell'arco della giornata del personale che per qualsiasi motivo dovesse assentarsi dal servizio laddove il rapporto numerico lo richieda: penale prevista fino a € 600,00;
- c) reiterata inadempienza del personale all'obbligo di partecipazione alla gestione sociale ed attività connesse al servizio, di cui agli art. 3 e 4 del presente Capitolato, in considerazione del danno di immagine, organizzativo e di qualificazione del servizio: penale prevista fino a € 400,00.

3. Nel caso in cui il competente Settore del Comune dovesse rilevare l'andamento del servizio, non conforme alle prescrizioni ed indicazioni previste dal presente Capitolato, lo stesso contesta l'inadempienza alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine massimo di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

4. Qualora, ricevute le giustificazioni, il detto Settore non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la stessa deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, il Comune pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto ex art. 1453 codice civile, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ex art. 1223.

5. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **Articolo 19 (Risoluzione del contratto)**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto di CONSIP, nonché nei seguenti ulteriori casi:

- revoca dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti per inadempienze della ditta;
- fallimento della ditta;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "ispo facto ed iure" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;

- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del soggetto gestore. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Ai sensi della D.G.R. 937 del 20/07/2020 e della D.G.R. n. 1194 del 03/08/2020, qualora l'adeguamento ai nuovi requisiti dovesse comportare una modifica della tipologia strutturale rispetto all'affidamento in oggetto, il contratto si risolverà "*ispo facto ed iure*" e con semplice comunicazione scritta del Comune.

## **Articolo 20 (Recesso e sospensione del servizio)**

In ordine al recesso si veda quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato 1 – Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Servizi.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione e/o di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore, a tutela degli utenti, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, per cause imprevedibili, per motivi di salvaguardia della salute pubblica, l'aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta (al soggetto affidatario potranno eventualmente essere riconosciuti i cosiddetti costi fissi dello stesso). Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'Impresa potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante PEC con preavviso di tre mesi. In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Si rammenta infine la possibilità di recesso di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella L. 7/8/2012 n. 135, nell'ipotesi di servizio attivo in convenzione CONSIP, con le relative disposizioni normative.

## **Articolo 21 (Cauzione definitiva ed assicurazioni)**

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a prestare "garanzia definitiva" nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs 50/2016.

Salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni il Comune potrà ritenere sul deposito cauzionale i crediti eventualmente vantati in suo favore derivanti dal presente Capitolato e dalla relativa convenzione: in tal caso la Cooperativa è obbligata al reintegro della cauzione definitiva entro e non oltre 30 giorni da quello della notificazione del provvedimento. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento il deposito cauzionale potrà essere incamerato a titolo di penale, fatti salvi i diritti delle parti.

L'Aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e

complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro;

- B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di San Benedetto del Tronto, come richiesto. L'aggiudicatario si impegna ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dall'Aggiudicatario - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Contratti dell'ente non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

## **Articolo 22** ***(Stipula ed esecuzione del contratto)***

1. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti. Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.
2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicataria.
4. L'Amministrazione comunale, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicataria.
5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
7. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme di attuazione.

## **Articolo 23** ***(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Il gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il gestore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Articolo 24** ***(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)***

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

**Articolo 25**  
**(Domicilio e Foro competente)**

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

**Articolo 26**  
**(Rispetto D.Lgs. 196/2003 – T.U. PRIVACY)**

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di San Benedetto del Tronto è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

L'Impresa, in quanto affidataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

L'Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

**Articolo 27**  
**(Norme finali)**

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.